



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI  
SVIRIS X - Produzioni animali

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge 15.01.991, n.30, relativa a "disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata con legge 09.08.999, n. 280 ed, in particolare, gli articoli 3 e 11 con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta dei libri genealogici e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

**VISTO** il decreto ministeriale del 10.10.1968 con il quale è stato approvato il regolamento per il libro genealogico delle razze ovine e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto ministeriale dell'11.05.1981, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento del libro genealogico della specie ovina;

**VISTO** il decreto ministeriale del 30.10.1992, con il quale è stato sostituito l'art.12 del regolamento del libro genealogico della specie ovina approvato con decreto ministeriale dell'11.05.1981;

**VISTO** il decreto ministeriale del 22.04.1987, con il quale è stato approvato sia il "regolamento delle manifestazioni ufficiali delle razze ovine da latte" sia il "regolamento delle manifestazioni ufficiali delle razze ovine da carne";

**VISTO** il decreto ministeriale n. 23864 del 14.11.2002 con il quale è stato approvato il disciplinare del "registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione" e le relative norme tecniche;

**VISTI** i decreti ministeriali n. 21206 dell'8.03.2005, n. 20421 del 16.02.2007 e n. 1804 del 28.05.2008 con i quali è stato integrato l'elenco delle popolazioni ammesse al registro delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione e sono state approvate le relative norme tecniche;

**VISTA** la nota n. 728 del 31.03.2010 con la quale l'Associazione Nazionale della Pastorizia ha chiesto l'approvazione dei nuovi testi del "disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina" e del "disciplinare delle manifestazioni del libro genealogico e del registro anagrafico delle razze ovine" e del "disciplinare del corpo degli esperti", in conformità a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 19.02.2009;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI  
SVIRIS X – Produzioni animali

**CONSIDERATO** che la nuova normativa, nell'accorpate in un unico disciplinare sia il libro genealogico che il registro anagrafico, riesce a semplificare, razionalizzare e rendere più snella l'attività di indirizzo tecnico e selettivo delle razze del libro genealogico nonché l'attività di salvaguardia e conservazione delle popolazioni ovine del registro anagrafico;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la nuova normativa, nel suo insieme, è resa conforme alla normativa comunitaria e nazionale che regolano la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici della specie ovina e definisce con chiarezza le responsabilità dell'applicazione del disciplinare in questione sia a livello centrale che periferico;

**CONSIDERATO** che a seguito della riorganizzazione funzionale delle attività del libro genealogico e del registro anagrafico, si è reso necessario accorpate in un unico disciplinare le norme delle manifestazioni del libro genealogico e del registro anagrafico delle razze ovine e si è reso necessario redigere il disciplinare del corpo degli esperti che prima era di fatto gestito dai comitati delle singole razze del libro genealogico oramai soppressi;

**CONSIDERATO** di dover tener conto dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dell'organizzazione e dei supporti informativi del libro genealogico e del registro anagrafico, del nuovo testo del "disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina", lo stesso entrerà in vigore per parti successive, così come previsto dall'articolo 21 del disciplinare proposto e che il passaggio completo deve, in ogni caso essere concluso entro otto mesi dalla data di approvazione del nuovo testo del disciplinare in questione;

**RITENUTO** necessario apportate, in accordo con l'Associazione Nazionale della Pastorizia, alcune modifiche ai testi dei disciplinari proposti per renderli più chiari;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'accorpamento in un unico disciplinare il libro genealogico e il registro anagrafico della specie ovina è necessario abrogare il disciplinare del "Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione" per la parte riguardante la specie ovina, approvato con il decreto ministeriale n. 23864 del 14.11.2002 ;

**D E C R E T A:**

**ART.1** – È approvato e vistato il testo del "disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina", giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 1). L'entrata in vigore, considerati i tempi tecnici di adeguamento previsti all'art.21 del disciplinare in questione, è stabilita in otto mesi dalla data di approvazione del



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI  
SVIRIS X – Produzioni animali

presente decreto.

**ART.2** – Il disciplinare del “registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine a limitata diffusione”, per la parte riguardante la specie ovina, approvato con il decreto ministeriale n. 23864 del 14.11.2002, considerati i tempi tecnici di adeguamento previsti all’art.21 del disciplinare approvato all’art. 1, è abrogato definitivamente entro otto mesi dalla data di approvazione del presente decreto.

**ART.3** – Le norme tecniche dei “caratteri tipici” delle razze e tipi genetici ovini, del “disciplinare del libro genealogico disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina” di cui all’art.1 ed attualmente approvati, restano in vigore solo in quanto non contrastanti con il disciplinare e l’adeguamento di dette norme avviene, comunque, entro un anno dalla data del presente decreto.

**ART.4** – E’ approvato e vistato il nuovo testo del “disciplinare del corpo degli esperti”, giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 2).

**ART.5** – E’ approvato e vistato il testo del “disciplinare delle manifestazioni del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina” giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 3).

Roma,

**Il Direttore Generale  
(Giuseppe Blasi)**